



**Regione Lombardia**

**Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità**

Data: 30 maggio 2008  
Protocollo H1.2008. 0021498

Ai Direttori Generali  
delle ASL della Lombardia  
delle AO della Lombardia  
Ai Legali Rappresentanti  
delle Fondazioni IRCCS della Lombardia  
degli Ospedali classificati della Lombardia  
LORO SEDI

**OGGETTO:** D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (*Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108*). Primi indirizzi

*La presente nota contiene prime indicazioni generali in merito all'applicazione del nuovo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Sono considerati gli aspetti relativi alla vigilanza e quelli relativi al Servizio di Prevenzione e Protezione, in particolare nelle strutture di ricovero e cura, entrambe ritenuti critici a partire non solo dai quesiti raccolti in merito, ma anche dalla portata dell'impatto sul sistema istituzionale ed aziendale.*

Ulteriori indirizzi sulle numerose criticità che il nuovo Testo solleva, anche a seguito dei confronti realizzati in Regione Lombardia, Area Welfare - ambito SANITA', costituiranno oggetto di nuove comunicazioni.

Le ASL sono invitate a darne ampia diffusione al territorio, anche attraverso la pubblicazione sui siti web aziendali.

#### **- Vigilanza**

Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro riprende ed aggiorna alcuni aspetti in tema di vigilanza ed informazione, consulenza ed assistenza, già contenuti nell'art. 23 e 24 del DLgs 62/94. Segnatamente, si richiamano i seguenti articoli:

*“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, ... svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.” (Articolo 10, comma 1 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).*

*“Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza”. (Articolo 13 comma 5 Vigilanza)*

*“Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente” (Articolo 39 comma 3 Svolgimento dell’ attività di medico competente)*

Sono da considerare attività di consulenza tutte le prestazioni la cui natura attiene alle attività svolte dai Dipartimenti e/o Servizi, remunerate e non, svolte dall’ASL e da singoli operatori, a seguito di richiesta di soggetti fruitori che operano ovunque sul territorio nazionale.

A partire dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del DLgs 81/08, le prestazioni di consulenza sono vietate. In particolare, è vietato su tutto il territorio nazionale, che il personale dell’ASL assegnato ai Servizi PSAL svolga le attività di Medico Competente.

Le Direzioni, a fronte dell’eventuale richiesta di trasferimento di personale dal Servizio PSAL ad altri Servizi, e dunque, di un possibile svuotamento dei servizi preposti alla vigilanza a favore di servizi ai quali tali compiti non sono assegnati, terranno conto dell’esigenza di assicurare il perseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro assegnati con d.g.r. VIII/5743 del 31 ottobre 2007, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2008”. Ciò considerato che il Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, approvato con dgr n. VIII/6918 del 2 aprile 2008, prevede la sostituzione del 100% per il personale cessato addetto alle attività di prevenzione e controllo per le attività di prevenzione e controllo, non già di quello trasferito (Allegato 11 “Area organizzazione e personale” della d.g.r. VIII/5743 del 31 ottobre 2007).

Sono escluse dal divieto, essendo da considerare di “assistenza”, le prestazioni di formazione o docenza, richieste da Enti pubblici, Organizzazioni rappresentative delle parti sociali e Enti di formazione, rese nell’ambito di obblighi formativi previsti da specifiche normative e dirette a figure previste dalla normativa d’ispirazione regionale, nazionale ed europea.

Sono escluse, altresì, dal divieto le materie per le quali le norme assegnano alle ASL compiti specifici quali ad esempio quelli di verifica, anche remunerate da parte dell’utenza sulla base di tariffe prestabilite.

## - Servizio di Prevenzione e Protezione

Si richiama l'attenzione sull'art. 31 comma 6 del DLgs 81/08 *“L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: ... g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”*

Rispetto al precedente art. 8 comma 5 del DLgs 626/94 è stata inserita la soglia dei 50 lavoratori, a partire dalla quale il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed i soggetti componenti devono obbligatoriamente essere interni: aspetto confermato dal successivo art. 31 comma 7 *“Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno”*.

Le disposizioni di cui sopra non sono coerenti con quanto indicato da Regione Lombardia con precedente nota del 31.10.2007 prot. GI.0018037, ove veniva ritenuto più importante assicurare l'effettiva e sostanziale adeguatezza del Servizio di Prevenzione e Protezione e la sua integrazione complessiva nell'organizzazione aziendale, che non garantire una definita tipologia di rapporto funzionale tra il soggetto gestore e quello designato al ruolo di cui trattasi.

Il nuovo Testo Unico prevede che le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori debbano provvedere ad istituire il SPP all'interno dell'azienda, ovvero alla designazione di un responsabile scelto tra i dipendenti, tra i soggetti caratterizzati da un rapporto di lavoro qualunque sia la forma contrattuale con l'ente gestore del servizio, e che il ricorso “all'esterno” sia possibile solo per le persone che ricoprono il ruolo di addetti al servizio di prevenzione e protezione.

In attesa, pertanto, che la questione sia affrontata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del DLgs 81/08 sono al momento vincolanti.

Possono svolgere la funzione di responsabile o di addetto del servizio di prevenzione e protezione coloro che sono *“in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione previsti dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.”* (art. 32 commi 2 e 3 DLgs 81/08). *“I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni ...”* (art. 32 comma 6 DLgs 81/08).

Con specifico riferimento al mancato rispetto del termine del 14 febbraio 2008 per lo svolgimento di almeno il 20% dell'aggiornamento da parte di RSPP e ASPP che hanno potuto usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B, a fronte della decadenza dal ruolo, i requisiti di cui al citato art. 32, potranno essere riacquisiti solo previa

frequenza dell'aggiornamento nella misura minima del 20% del monte ore previsto. Altresì, possono continuare a svolgere le funzioni di RSPP e ASPP, sempre solo dopo aver completato almeno il 20% del corso di aggiornamento, anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma vantano l'esperienza professionale pregressa indicata nelle tabelle A4 e A5 dell'Accordo Stato-Regioni.

Segnalando la disponibilità dell'U.O. Governo della prevenzione, tutela sanitaria, piani di sicurezza luoghi di lavoro ed emergenze sanitarie a fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

F.to Il Direttore Generale  
(Dr. Carlo Lucchina)

Referente: omissis